

Avv. SERENELLA BACHIOCCO  
P. H.W. CAVOUR N 17  
60121 ANCONA

1

**TRIBUNALE DI ANCONA**

**R.G. n. 2834/2016**

**Giudice dott.ssa Miconi**

**O.C.C nominato: Avv. Fabiola Tombolini**

**Proposta di accordo ai creditori per la composizione della crisi da  
sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012**

Il Sig. Silvio Ferrantino <sup>nato a Foggia il 02/01/1969</sup> (C.F. FRRSLV69A02D643K) residente in Ancona, Via XXV Aprile n. 83, coniugato in regime di comunione legale dei beni con la Signora Anna Rita Galano (C.F. GLNNRT68P66D643G), rappresentato e difeso dall'Avv. Serenella Bachiocco (BCHSNL63H56F560S), PEC serenella.bachiocco@pec-ordineavvocatiancona.it, presso il cui studio, sito in Ancona 60121 AN, Piazza Cavour n. 17 è elettivamente domiciliato,

**espone**

ai creditori la propria proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, redatta con l'ausilio dell'Avv. Fabiola Tombolini (CF: TMBFBL71E64E690J, pec avvtombolini@siriopec.it), nominata quale Professionista in possesso dei requisiti ex art. 28 L.F. per lo svolgimento delle funzioni demandate dalla L. n. 3/2012 all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che ha attestato l'attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti di seguito esposto.

**PREMESSO CHE**

il ricorrente ha presentato istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con richiesta al Tribunale di nomina di gestore della crisi, congiuntamente alla moglie, Signora Anna Rita Galano (doc. 1). Ciò sul presupposto di una situazione economica di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il reddito percepito dalla loro famiglia, costituito unicamente dallo stipendio del Sig. Ferrantino;  
- vi è tuttavia una presenza di masse passive e attive non perfettamente coincidenti tra i coniugi, che potrebbe creare confusione in ordine alla destinazione dell'attivo specificamente riconducibile a ciascuno dei coniugi. Al fine quindi di semplificare l'accesso e lo svolgimento della procedura si è optato per la predisposizione di un ricorso riferibile al Sig. Ferrantino, con

1

rinuncia della moglie in relazione all'istanza formulata congiuntamente (doc. 2), quindi con separazione delle masse attive e passive, riservata una eventuale domanda separata in capo alla Signora Galano;

- ai sensi dell'art. 6 Legge n. 3/2012, il ricorrente è "Consumatore", in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali, del tutto estranei ad attività imprenditoriale o professionale;

- il Sig. Silvio Ferrantino non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art 1 del RD 16.3.1942 n. 267, e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art 7 della l. 3/2012 e sotto la sua responsabilità di non aver utilizzato altre procedure di cui alla norma citata negli ultimi cinque anni, che non ha subito nessuno dei provvedimenti di cui all'art 14 e 14 bis e che ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere;

- il debitore dichiara altresì di non aver compiuto negli ultimi cinque anni alcun atto di disposizione patrimoniale;

- volendo porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui si trova, ha ottenuto la nomina di un professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Organismi di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012, nella persona dell'Avv. Fabiola Tombolini di Ancona, anche al fine di assistere l'istante *"nella presentazione di uno dei procedimenti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento"* (doc. 3);

- il presente piano, in linea con lo spirito e la ratio della norma che lo prevede, costituisce lo sforzo massimo che il ricorrente può sopportare in relazione alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo già stato esecutato e venduto in sede di esecuzione forzata l'unico immobile di proprietà (prima casa) sul quale gravava ipoteca, e in relazione alle esigenze della famiglia, con due figli di 21 e 16 anni a carico;

- il ricorrente espone nel passivo gli importi così come vantati dai creditori, al solo fine di agevolare l'accesso alla procedura, e ai fini del computo delle maggioranze in sede di voto, senza che lo stesso importi riconoscimento di

debito di tali somme ove il presente piano non giunga ad omologa. Infatti i crediti da finanziamento (anche con cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento sempre sullo stipendio) originano da ripetute negoziazioni di debiti precedenti e risalenti nel tempo, con aggravii di costi e oneri per il consumatore, che non sono stati sottoposti a perizia e verifiche dei conteggi anche complessi per non gravare la situazione di ulteriori poste passive necessitate da tali indagini).

### **La situazione familiare, attivo disponibile**

Il nucleo familiare dell'istante è composto dai coniugi Silvio Ferrantino e Anna Rita Galano, nonché dai due figli: Emanuele Armando, nato l'1.10.1996 e Gabriel Francesco Pio nato il 19.12.2001 come attestato dal certificato di stato di famiglia del Comune di Ancona (AN) in data 27.3.2017 (doc. 4).

Il Sig. Ferrantino non è proprietario di alcun bene salvo l'auto usata Renault Megan targata DF647JJ, di scarso valore, ed in ogni caso indispensabile alle necessità familiari.

E' titolare dei seguenti rapporti:

- conto corrente bancario n. 000050101052 acceso presso la filiale della BCC di Ancona, il cui saldo alla data dell'1.12.2017 è pari a € 5,83, come risultante dall'ultimo estratto di c/c allegato (doc. 5).
- libretto postale di deposito a risparmio nominativo ordinario nr. 33979857 (intestato con la moglie) con saldo alla data del 10.5.2017 di € 32,82;
- carta prepagata Postepay nr. 4023600644224919 intestata a Ferrantino Silvio con saldo al 4.5.2017 di € 1,17, in scadenza il 31.10.2018;
- carta prepagata Postepay nr. 4023600631176841 intestata a Ferrantino Silvio e in uso ai figli, con saldo al 17.5.2017 di € 10,01, in scadenza il 31.7.2017;
- polizza Postevita n. 50005948415, tot. € 688,80 al 1.8.2017.

Il ricorrente è Maresciallo Maggiore dei Carabinieri in servizio presso la Legione "Carabinieri Marche" (arruolatosi nel 1992), la signora Galano è disoccupata dal 2011 (doc. 6). Il figlio maggiore, di 21 anni è a carico e in

cerca di occupazione; il secondo figlio, ancora minorenne, frequenta il terzo anno della scuola superiore (Itis di Torrette di Ancona).

Dall'agosto 2011 la famiglia è monoreddito e conta esclusivamente sulle entrate rappresentate dal reddito da lavoro dipendente del sig. Ferrantino, come documento dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre che si allegano.

Lo stipendio mensile a disposizione della famiglia è pari a residui € 1.450,00 mensili, oltre agli straordinari (circa € 200 al mese, doc. 7 che variano in relazione all'attività effettiva e non sempre sono garantiti. Senza tale decurtazione lo stipendio netto sarebbe di circa € 2.138,00 al mese.

Il netto risente di una decurtazione mensile di complessivi € 688,00, detratti in busta paga per il pagamento di debiti pregressi (€ 388,00 mensili per cessione del quinto in favore di Ibl Banca, ex Barclays Bank Plc, e € 300 mensili per delegazione di pagamento in favore di Unicredit, ex Nuova Carichieti Spa).

Tale importo non consente di disporre di somme sufficienti al mantenimento della famiglia, e al pagamento dei debiti pregressi.

La famiglia momentaneamente, a seguito del pignoramento e vendita forzata della propria abitazione (doc. 8) risiede in locali messi a disposizione dalla Caserma, e non è in grado di programmare, nell'attuale situazione di indebitamento in cui versa, l'ulteriore spesa di reperimento di un'abitazione in locazione.

### **Spese correnti necessarie alla famiglia**

La quantificazione delle spese necessarie al mantenimento della famiglia non è agevole, in quanto per un corretto calcolo del fabbisogno necessario si dovrebbe tener conto anche di una spesa per la locazione di un immobile, in aggiunta alle spese correnti ad oggi (la famiglia è attualmente residente in alloggio di servizio con pagamento delle utenze, doc. 9).

Ciò considerato, e tenuto conto dell'esigenza di una normale e dignitosa condizione di vita della famiglia, si indica in € 1800 mensili gli oneri per il mantenimento del ricorrente, della moglie e dei due figli, tutti a carico. Si

tratta di una stima prudente, in considerazione anche dell'età dei ragazzi, e della necessità di garantirne il sostentamento, l'istruzione, la salute, oltre alle spese per utenze, sanitarie, abbigliamento, trasporto, servizi, nonché quelle spese di carattere straordinario non predeterminabili che incidono sulla gestione di qualsiasi famiglia.

La tabella che segue fornisce un dettaglio delle spese medie mensili della famiglia Ferrantino. Si potrà poi valutare, in ipotesi di omologa del piano proposto, ma solo in tempi successivi all'esecuzione, l'approntamento di una abitazione in cui trasferire il nucleo familiare.

Alimentari	800
Abbigliamento	150
Utenze	200
Servizi sanitari e salute	150
Istruzione e trasporti	200
Assicurazione auto/bollo	50
Educazione/Straordinarie	250
Totale	1800

Si allega la documentazione di riferimento.

Ne risulta che al momento le disponibilità del reddito mensile residuo (netti € 1.450,00, con le somme detratte per € 688,00) sono inferiori al fabbisogno della famiglia, che vi fa fronte con estrema fatica solo ricorrendo all'estrema contrazione delle spese quotidiane, e alle entrate del lavoro straordinario, non sempre garantite, ferma l'urgenza qui rappresentata di una ristrutturazione del debito per uscire da tale situazione.

### **Le cause dell'indebitamento**

Pur non essendo previsto ai fini della proposta di accordo, per consentire ai

creditori di esprimere il loro parere informato, di seguito si espongono brevemente alcuni elementi utili a inquadrare le ragioni del ricorso alla presente procedura.

Lo stato di sovraindebitamento in cui versa l'intero nucleo familiare origina da una situazione risalente, con iniziale contrazione di debiti per far fronte a spese per la cura del figlio primogenito, nato nel 1996 con grave patologia congenita (idrourenetronefrosi bilaterale, doc. 10) che comporta impegno e spese per terapie, ricoveri, controlli e cure specializzate. A tale patologia nelle tabelle Inps viene riconosciuta invalidità civile nella percentuale minima 41 % e massima 50% (doc. 11), i genitori non hanno mai chiesto tale riconoscimento, per non limitare le possibilità lavorative del figlio con la speranza di un miglioramento delle terapie e del trattamento della malattia stessa. Il secondo figlio nasce nel 2001.

Dopo il trasferimento nelle Marche, nel 2003, la famiglia ricorre a mutuo ipotecario per l'acquisto di un'abitazione a Falconara Marittima, Via Volturmo n. 14. Il mutuo viene rinegoziato nel 2006 con l'Inps (all'epoca Gestione Inpdap), per € 133.353,75, con concessione di ipoteca.

Nel 2007/2008 la famiglia si trova a sostenere spese di ristrutturazione dell'immobile deliberate dal condominio, che gravano sui signori Ferrantino per € 13.759,47 (doc. 12), con necessità di ricorso al credito anche in questo caso.

Il 19.11.2007 il signor Ferrantino (garante anche la moglie obbligata in solido), fa richiesta e ottiene, dall'allora Silf Finanziaria Spa, oggi Ubi Banca Scpa, un prestito per € 42.395,60 in 120 rate mensili (doc. 13).

Successivamente si aggiungono ulteriori esigenze di spesa per l'acquisto di un'auto, nel 2009, e la rinegoziazione dei finanziamenti pregressi con un aggravio di costi per l'accesso al credito. Risalgono al 2010 la cessione del quinto dello stipendio a Barclays Bank (oggi IBL), che rinegozia un finanziamento del 1999 (doc. 14) e la delegazione di pagamento in favore di Carichieti, oggi Unicredit (doc. 15).

In tale contesto, nel 2011 alla famiglia viene meno il reddito della Signora Galano, che perde il lavoro e non trova, ancora ad oggi, altra occupazione.

Si aggiungono le ordinarie spese mediche e di mantenimento della famiglia (cure per il secondo figlio, spese dentistiche relative al sig. Ferrantino e alla moglie per circa € 3.664,40, doc. 16).

L'insieme di queste situazioni, inaspettate e incorse in un periodo in cui la crisi economica era in forte aumento, hanno reso necessario un ricorso al credito di medio breve periodo con rimodulazione dei finanziamenti pregressi e aumento dei relativi costi, in aggiunta alle maggiori spese mediche specialistiche, nonché ordinarie e straordinarie della famiglia, proprio mentre viene meno l'apporto della signora Galano all'economia familiare.

Proprio dal 2012 a seguito del licenziamento della moglie, la famiglia non riesce più a corrispondere puntualmente alcuni degli impegni presi:

- a febbraio Unicredit invia lettera di costituzione in mora e recesso dal contratto di conto corrente n. 400312525 per scoperto di conto pari a € 14.379,39 (doc. 17)
- a ottobre l'Inps notifica il precetto per il pagamento del mutuo ipotecario sulla casa per € 135.001,95, decaduto dal beneficio del termine (doc. 18).

Nel 2015 in ragione dell'esecuzione immobiliare, i coniugi lasciano la casa di proprietà (nel frattempo Unicredit ha spiegato intervento nell'esecuzione per lo scoperto di conto corrente) e trovano una sistemazione temporanea presso un ASG (alloggio Servizio Gratuito) reso disponibile al sig. Ferrantino, sito in Ancona, Via XXV Aprile n. 83, dove ad oggi risiedono.

Il 24.6.2016 l'immobile di proprietà è stato venduto all'asta per € 54.000,00 con conseguente incapienza del creditore ipotecario Inps, che per la somma insoddisfatta viene inserito tra i creditori in chirografo.

Di seguito si indica **l'elenco dei creditori** (con importi alla data dal 31.11.2017), tutti **chirografari**:

<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
1. IBL (già Barclays Bank)	17.072,00
2. INPS	100.000 (circa)

3. Ubi Banca (ex Silf)	40.000,00
4. Unicredit (già Carichieti)	13.065,95
5. Banca IFIS (già Santander)	35.078
6. TRC (già Santander)	1.811,40
7. Unicredit spa	20.000
8. Condominio Via Volturmo Falconara Marittima	247,99
totale	227.275,34

Nel dettaglio:

1. IBL Banca Spa, ex Barclays Bank: il debito risale al 21.4.2010 (rinegoziato da precedente del 1999) e beneficia di cessione del quinto dello stipendio, con complessivi € 388 detratti mensilmente dallo stipendio;
2. Inps: da mutuo ipotecario del 2006, l'importo indicato è una stima del credito residuo incapiante (degradato chirografario) all'esito del previsto riparto del prezzo ricavato dalla vendita forzata dell'immobile (che si stima in circa € 40.000, detratto dal prezzo di vendita le spese e gli oneri delle attività svolte);
3. Ubi: finanziamento del 19.11.2007, per questa posizione risulta coobbligata con il Ferrantino la Signora Anna Rita Galano;
4. Unicredit, ex Carichieti: finanziamento del 12.10.2010 (rinegoziato da precedente della Flash Bank risalente al 2006), beneficia di delegazione di pagamento sullo stipendio, con detrazione di € 300 mensili;
- 5 e 6. IFIS e TRC: entrambe le posizioni originano da rapporti del 2009 e 2010 (rinegoziato da precedente posizione);
7. Unicredit: si tratta di scoperto di conto corrente cointestato con la Signora Galano, rimasto insoddisfatto nella procedura esecutiva in cui la creditrice è intervenuta (somma quantificata da Unicredit in sede di precisazione del credito nella procedura esecutiva);
8. Condominio: il debito riguarda il mancato pagamento di spese condominiali per il periodo anteriore alla vendita (2015 e 2016, spese per cui vige la solidarietà dell'acquirente ex art 63 disp att cc.)

\* \* \* \*



Tutto ciò premesso ed esposto, l'istante Silvio Ferrantino, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, per la ristrutturazione dei suoi debiti e la soddisfazione dei crediti, formula la seguente

### **PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI**

ex art. 7 comma 1, della L. n. 3/2012, sottoposto ad attestazione da parte dell'Avv. Fabiola Tombolini, professionista con studio in Ancona, Via I Maggio n. 142/B, nominato dal Tribunale di Ancona per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.

\*\*\*\*\*

La proposta che il Sig. Ferrantino formula ai propri creditori prevede la messa a disposizione della somma di € 400,00 mensili, tenuto conto delle spese indicate per il mantenimento della famiglia, da prelevarsi dalla retribuzione ordinaria mensile e dalla mensilità aggiuntiva (tredicesima) per un totale di € 5.200,00 annui, per 8 anni a partire dall'omologa del presente piano, e quindi complessivi € 41.600,00.

A fronte dell'omologa del piano proposto il ricorrente propone tali somme - detratti gli importi dovuti e il pagamento integrale fino a concorrenza del compenso OCC e prededuzioni (spese professionista) comprensivi di oneri fiscali, accessori e spese sostenute - a saldo e stralcio e chiusura di ogni pretesa, rinunciando altresì a eventuali azioni e contestazioni, con riguardo ai crediti di cui in narrativa.

Il versamento delle somme di cui ai ratei mensili in favore dei creditori prenderà avvio dopo il pagamento integrale con tali proventi delle somme spettanti in prededuzione.

Il pagamento avverrà previa comunicazione dell'omologa al datore di lavoro, affinché il rateo relativo agli stipendi liquidabili in virtù del rapporto di lavoro venga obbligatoriamente convogliato presso l'istituto di credito che verrà indicato dal ricorrente, e che da tale conto corrente vengano effettuati pagamenti trimestrali ai creditori, pro quota.

Si precisa che i pagamenti alle scadenze suddette verranno eseguiti a mezzo bonifico bancario sui conti correnti che saranno forniti all'esito della procedura da parte dei rispettivi creditori.

Il ricorrente, al fine di consentire all'OCC l'attività di controllo, nell'interesse dei creditori, procederà all'esito di ogni semestre a fornire l'elenco dei pagamenti eseguiti, con gli stipendi con versamento mensile dell'importo dovuto sul conto corrente dedicato.

La presente proposta presuppone quale condizione necessaria per la sua proponibilità / sostenibilità la sospensione e interruzione dell'attuale devoluzione di somme da parte del datore di lavoro ai creditori IBL e Unicredit per € 688 mensili complessivi.

Pertanto, quanto ai crediti oggetto di cessione del quinto (per € 388,00 mensili in favore di IBL), e di delegazione di pagamento (per € 300,00 in favore di Unicredit) si specifica la richiesta che in caso di fissazione di udienza ex art 10 comma 1, L. 3/2012, il Tribunale disponga l'immediata sospensione dell'accredito mensile a tali soggetti, con comunicazione da inviarsi al datore di lavoro a cura dell'OCC.

Si chiede inoltre che lo stesso Tribunale, in caso di omologa dell'accordo, ne disponga altresì l'interruzione definitiva, al fine di consentire il pagamento degli importi secondo il piano sopra descritto (pagamento integrale al Sig. Ferrantino, con canalizzazione di € 400 mensili sul conto dedicato, a partire dall'importo di cui alla effettiva sospensione/interruzione della devoluzione). Nel caso le modalità di cui sopra non dovessero essere ritenute congrue ci si rimette alla volontà del Tribunale.

Al passivo indicato nella tabella riportata nelle premesse devono aggiungersi, in prededuzione:

- il compenso spettante al professionista nominato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del consumatore ex art. 15, comma 9, della L. n. 3/2012.

A tal proposito l'Avv. Fabiola Tombolini in considerazione della oggettiva e rilevante situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l'istante e tenuto conto dei criteri e dei parametri previsti dagli artt. 15 e 16 del Decreto

24/09/2014 n. 202 per la determinazione del compenso spettante all'O.C.C., ha riferito di limitare il compenso ad € 3.000 compresi oneri e accessori, ulteriormente ribassato rispetto al mimo di tariffa .

- il compenso spettante al professionista che ha assistito il ricorrente nella procedura, quantificato, per le medesime ragioni di contenimento e agevolazione della stessa, in € 1.000,00 onnicomprensivi.

<b>Attività</b>	<b>Importo</b>
Accantonamento mensile di € 400 per 8 anni	€ 41.600
<b>Passività</b>	<b>Importo</b>
OCC (Avv. Fabiola Tombolini)	€ 3.000,00
Spese professionista (prededuzione)	€ 1.000,00
Fondo spese procedura	€ 600
Totale prededuzione	€ 4.600,00
<b>Totale a disposizione dei creditori al netto delle prededuzioni</b>	<b>€ 37.000,00</b>

<b>creditori</b>	<b>Importo</b>	<b>Soddisfazione stimata (16,28 %)</b>
Barcklays Bank	17.072,00	2.779,00
INPS	100.000 (circa)	16.280,00
Ubi Banca (ex Silf)	40.000,00	6.512,00
Unicredit (già Carichieti)	13.065,95	2.127,00
Banca IFIS (già Santander)	35.078,00	5.710,00
TRC (già Santander)	1.811,40	293,00
Unicredit spa	20.000,00	3.255,00
Condominio Via Volturmo Falconara Marittima	247,99	44,00
<b>totale</b>	<b>227.275,34</b>	<b>37.000,00</b>

Il pagamento dei creditori chirografari, senza interessi, potrà essere quindi essere effettuato nell'arco temporale di **otto anni**, periodo da considerarsi attendibile stante l'età del ricorrente e la situazione lavorativa stabile.

Si tratta di alternativa preferibile a ogni ipotesi liquidatoria, atteso che il ricorrente non dispone di alcun bene sul quale si possa svolgere una liquidazione (in punto di stipendio si fa rinvio alle considerazioni in merito all'indisponibilità di somme necessarie per il mantenimento della famiglia), e attesa la disponibilità del ricorrente ad andare oltre il termine dei 5 anni usualmente indicato quale prospettiva liquidatoria.

Si evidenzia infine che la soluzione proposta costituisce una valorizzazione della par condicio creditorum, altrimenti compromessa in ragione delle attuali detrazioni dallo stipendio in favore di IBL e Unicredit.

Non da ultimo, costituisce l'unica possibilità, in linea con la ratio della norma, per consentire l'accesso alla procedura e alla ristrutturazione del debito, con salvaguardia delle esigenze primarie di mantenimento e serenità della famiglia Ferrantino.

\*\*\*\*\*

In virtù di quanto sopra, il ricorrente come sopra rappresentato difeso e domiciliato

### **CHIEDE**

pertanto che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- disporre preliminarmente con la massima urgenza, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione degli addebiti sulla busta paga relativi alle rate della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento (attuale devoluzione in favore di IBL e Unicredit) da parte del datore di lavoro, con comunicazione del provvedimento a cura dell'OCC, ciò anche al fine di evitare il mancato rispetto della par condicio creditorum;
- fissare l'udienza ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. n. 3/2012, con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Fabiola Tombolini, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a

tutti i creditori della proposta e del decreto;

- dichiarare in sede di decreto di omologare la definitiva interruzione e risoluzione/revoca dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento dello stipendio in favore di NBarkalys Bank (ora IBL) e Carichieti (ora Unicredit).
- Disporre altresì in sede di omologare l'obbligo di procedere alla cancellazione del nominativo del Sig. Silvio Ferrantino con sua segnalazione presso la Centrale Rischi, <sup>ECRI F</sup> consentendogli l'accesso al sistema bancario ad esempio per il rilascio di Bancomat, o per il prelievo da sportelli. Si tratta di attività ordinarie, ad oggi negate, con necessità di procedere sempre a pagamenti in contanti (supermercato, acquisti vari) con i conseguenti inevitabili disagi ove lo stesso (in viaggio, con i figli etc) si trovi a non averne prelevato a sufficienza presso la propria banca, o per emergenze, ove non si trovi nel comune di residenza.

\* \* \* \*

unitamente alla presente proposta ~~il~~ ricorrente ~~è~~ allegando la seguente documentazione ex art 9 comma 2 legge 3/2012:

- A. Elenco dei creditori con indicazione delle rispettive somme;
- B. Elenco dei beni posseduti;
- C. Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- D. Attestazione di fattibilità del piano dell'OCC;
- E. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;

Oltre ai seguenti documenti:


1. Istanza Sig. Ferrantino;
2. Rinuncia Sig.ra Galano;
3. Nomina OCC;
4. Stato di famiglia;
5. C.c. bancario saldo;
6. Scheda professionale Sig.ra Galano;
7. Buste paga Sig. Ferrantino;
8. Decreto trasferimento bene immobile;
9. Spese ~~utenze alloggio di servizio;~~ <sup>correnti'</sup>

10. Documentazione medica figlio;
11. Tabelle invalidità civile;
12. Lavori condominiali immobile;
13. Decreto ingiuntivo Ubi Banca;
14. Contratto di cessione di quote dello stipendio del 8.4.1999 (ora IBL, Barclays Bank)
15. Contratto di prestito con delega di pagamento del 12.10.2010 (ora Unicredit, Carichieti)
16. Spese varie 2011
17. Lettera di messa in mora Unicredit 3.2.2012
18. Precetto Inps del 25.10.2012


Con riserva di ogni ulteriore produzione ritenuta opportuna.

Ancona 6.12.2017

Avv. Serenella Bacchiocco



Silvio Ferrantino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Ancona, li 12 DIC. 2017.  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Simone Pasquini

R.G.N. 3811/2017



**TRIBUNALE DI ANCONA**  
**Sezione II civile**

Il G.D.,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi depositata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, l. 27.01.2012, n. 3, da Silvio Ferrantino, in data 06.12.2017 e la relativa relazione di fattibilità redatta dall'O.C.C., Avv. Fabiola Tombolini, ai sensi dell'art. 9, comma 2;

rilevato che l'accordo proposto dal ricorrente prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, consistenti nei compensi all'O.C.C., per € 3.000,00, e al difensore che ha predisposto il ricorso, per € 1.000,00, oltre € 600,00 per spese, ed il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 16,28%, pari a complessivi € 37.000,00;

che, a tal fine, il debitore mette a disposizione € 400,00 mensili, da detrarre dal proprio stipendio, per un arco di temporale di 8 anni. Tali importi verranno accreditati su conto corrente dedicato e liquidati ai creditori a cadenza trimestrale;

visto il decreto di apertura della procedura emesso in data 15.03.2018, con il quale è stata fissata al 22.05.2018 l'udienza *ex art.* 10, comma 1, disponendone la comunicazione ai creditori a cura dell'O.C.C.;

rilevato che le dette comunicazioni sono state effettuate in data 21.03.2018;

considerato che i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi € 227.275,34 e che ai fini del raggiungimento dell'accordo è necessario il consenso di almeno il 60% di tali crediti;

rilevato che, nei termini assegnati, risultano pervenute le seguenti dichiarazioni negative di voto:

- IBL (già Barclays Bank), creditrice per € 17.072,00;
- INPS, creditrice per € 100.000,00;

considerato, tuttavia, che la dichiarazione di voto dell'Ente previdenziale non può ritenersi validamente prestata in quanto proveniente dal difensore munito di procura generale *ad lites* e sprovvisto di mandato speciale con riferimento al presente procedimento. Anzi. L'operatività della procura è espressamente esclusa per i "procedimenti per i quali è richiesto il conferimento della procura speciale da parte del Presidente". Orbene, come rilevato dall'O.C.C., in difetto di specificazioni normative, deve farsi applicazione anche nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento del disposto dell'art. 174, comma 2, l. fall., il quale prescrive, con riferimento all'analoga fattispecie del concordato preventivo, la necessità di una procura speciale conferita per iscritto dal creditore legittimato a partecipare all'adunanza. Peraltro, la Direzione dell'INPS territorialmente competente è stata appositamente contattata dall'O.C.C., onde conseguire la ratifica del voto pervenuto (cfr. all. 7 alla relazione *ex art.* 12, comma 1) ma non ha ritenuto di fornire alcun chiarimento. Ne consegue che, provenendo la dichiarazione di voto anzidetta da soggetto non legittimato, il creditore INPS deve ritenersi silente nella presente procedura, con conseguente applicazione della regola del silenzio-assenso posta dall'art. 11, comma 1;

rilevato, pertanto, che i consensi complessivamente conseguiti, sia espressi che taciti, ammontano a complessivi € 210.203,34, mentre l'unico dissenso pervenuto è quello della IBL per € 17.072,00;

ritenuto, quindi, che l'accordo deve intendersi raggiunto;



rilevato, ancora, che l'O.C.C. ha provveduto a comunicare ai creditori la relazione concernente l'esito delle operazioni di voto (nella quale dava atto delle problematiche concernenti il voto dell'INPS) in data 04.05.2018;

vista la definitiva attestazione di fattibilità del piano resa dal professionista incaricato ai sensi dell'art. 12, comma 1;

rilevato, tuttavia, che il professionista designato ha riferito che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso e nella relazione ex art. 9, comma 2, la procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile di proprietà del ricorrente non si è ancora definita. Invero, nonostante l'intervenuta aggiudicazione dell'immobile in data 24.06.2016, il delegato alle vendite ha informato l'Avv. Tombolini, con comunicazione del 24.04.2018, della mancata approvazione, allo stato, del progetto di distribuzione e ha chiesto chiarimenti circa la procedura nell'ambito della quale effettuare il riparto delle somme ricavate;

ritenuto che il ricavato della procedura esecutiva n. 581/2012 deve intendersi, in realtà, considerato nell'accordo proposto dal Ferrantino, il quale prendeva atto dell'assegnazione del prezzo della liquidazione del bene, in quella sede, in favore dell'unico creditore privilegiato INPS, considerando il credito di quest'ultimo, nell'ambito della procedura di sovraindebitamento, per la sola parte incapiente; considerato, tuttavia, che in forza dell'adozione del decreto di apertura della procedura, ex art. 10, comma 2, lett. c), l. 3/2012, l'azione esecutiva anzidetta è divenuta improcedibile;

che, inoltre, ai sensi dell'art. 187bis disp. att. c.p.c. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti), "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti" e, ai sensi dell'art. 632, comma 2, c.p.c., "Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore";

che se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, l'art. 13, comma 1, dispone che il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina di un liquidatore "che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate" e, ai sensi dell'art. 7, comma 1, "il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori";

ritenuto, pertanto, che il prezzo di aggiudicazione riscosso in sede esecutiva debba essere acquisito alla presente procedura e versato, a parziale tacitazione del proprio credito, all'INPS da parte del Liquidatore da nominare in questa sede;

considerato che la nomina di un Liquidatore emerge come necessaria anche al fine di provvedere all'apertura di un conto intestato alla procedura su cui far confluire l'importo di € 400,00 mensili destinato all'esecuzione dell'accordo, nonché al fine di provvedere ai versamenti trimestrali previsti in favore dei creditori. In proposito, con riferimento alla richiesta di taluni creditori di accorpate e ridurre il numero di pagamenti annuali contemplati nell'accordo, si osserva che nulla osta all'accoglimento di tale richiesta da parte del Liquidatore, purché la stessa sia documentata per iscritto e la relativa esecuzione intervenga senza oneri per la procedura e per gli altri creditori;

considerato, inoltre, che, ex art. 15, comma 8, l. fall., "quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione";

considerato, ancora, che le difformità, per vero scarsamente significative, tra la misura dei crediti attestata in questa sede e quella oggetto di dichiarazioni in ambito esecutivo non può essere presa in





considerazione dal momento che i creditori, qualora avessero avuto ragioni di contestazione, avrebbero dovuto farle valere in conformità all'art. 12, comma 1. Tale rilievo, ovviamente, non si estende agli interessi *media tempore* maturati rispetto al credito privilegiato, stante il disposto dell'art. 9, comma 3quater. Quanto, invece, ai crediti sorti successivamente alla pubblicazione del decreto di apertura della procedura, si rammenta che gli stessi non possono essere soddisfatti esecutivamente sui beni oggetto del piano, ai sensi dell'art. 12, comma 3;

considerato, da ultimo, che è infondata la doglianza del creditore dissenziente IBL, peraltro proposta solo al momento della manifestazione di voto e non reiterata a seguito dell'invio della relazione *ex art.* 12, comma 1, circa la maggior convenienza della procedura liquidatoria rispetto all'accordo proposto. Invero, tale considerazione muove dall'erroneo presupposto che nell'ambito della liquidazione dei beni, *ex artt.* 14ter ss., la cessione del quinto pattuita in suo favore resterebbe ferma, a fronte del disposto dell'art. 14ter, comma 6, lett. b), secondo cui non sono compresi nella liquidazione i beni per stipendi. La lettura della disposizione, così come proposta, è destituita di ogni fondamento, giacché gli stipendi, secondo la lettera della disposizione, sono sottratti alla liquidazione nei soli limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Ne consegue che per la parte eccedente, gli stessi devono annoverarsi tra le risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori secondo le regole del concorso. E, in tal caso, a fronte dell'inefficacia della cessione del quinto in favore della IBL, già esaminata nel decreto del 15.03.2018, da intendersi qui integralmente richiamato, la misura del soddisfacimento di detto creditore non si differenzerebbe da quanto ottenuto in questa sede; ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti di legge per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi in oggetto; visti gli artt. 12 e 13 l. 3/2012;

#### OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi depositato da Silvio Ferrantino in data 12.12.2017;

#### NOMINA

quale Liquidatore l'Avv. Fabiola Tombolini;

#### DISPONE

che il Liquidatore provveda ad acquisire le somme incassate nell'ambito della procedura esecutiva n. 581/2012 R.G.Es.Imm. e a versarle al creditore INPS a parziale tacitazione del proprio credito, nonché ad aprire un conto intestato alla procedura sul quale far confluire gli accantonamenti dello stipendio mensile del debitore da destinare all'esecuzione del piano;

#### DISPONE

che il Liquidatore provveda ad effettuare i pagamenti ai creditori secondo le scadenze indicate nel piano;

#### DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto presso l'Albo ed il sito Internet del Tribunale, a cura della Cancelleria.

Si comunichi al ricorrente e all'O.C.C., Avv. Fabiola Tombolini.

Ancona, il 11.06.2018

Il G.D.  
dott.ssa Giovanna Bilò

